



Decreto “Cura Italia”: rafforzato ed esteso il Fondo centrale di garanzia PMI

Il decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) entrato in vigore il 17 marzo 2020, ha previsto anche, al Titolo III, misure a sostegno della liquidità per le imprese attraverso il sistema bancario.

Tra queste misure, l’articolo 49 provvede a rafforzare ed estendere l’utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI, attraverso alcune modifiche alla disciplina ordinaria che rimarranno operative per nove mesi dall’entrata in vigore del decreto in commento.

Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, inoltre, prevedono, al Titolo V, l’incremento della dotazione finanziaria dei contratti di sviluppo, destinati al supporto di investimenti di importo superiore a 20 milioni di euro nel settore industriale, turistico e di tutela ambientale.

Fondo centrale di garanzia PMI – L’articolo 49 del decreto “Cura Italia” rafforza ed estende l’utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI (di cui alla Legge n. 662/1996), modificando la disciplina ordinaria con alcune disposizioni riportate al comma 1, che rimarranno operative per nove mesi dall’entrata in vigore del decreto ed elencate di seguito:

- la garanzia è concessa a titolo gratuito, sospendendo l’obbligo di versamento di commissioni al Fondo, ove previste;
- l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE, a 5 milioni di euro;
- per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
- sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

- le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l'operatività, possono assicurare il loro apporto ai fini dell'innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell'80 per cento in garanzia diretta e del 90 per cento in riassicurazione;
- per operazioni per le quali banche o intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
- non è dovuta alcuna commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate;
- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- per garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori-filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;
- sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all'80 per cento in garanzia diretta e al 90 per cento in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;
- sono estese anche al settore dell'agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia per le PMI, attraverso le specifiche garanzie rilasciate da ISMEA, che avrà a disposizione 80 milioni di euro da utilizzare per tali misure di garanzia;
- sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Tutti gli interventi sopra descritti, sono finanziati per 1,5 miliardi in relazione all'anno 2020, a cui si aggiungono gli 80 milioni destinati a ISMEA sopra citati.

I beneficiari della misura in commento, sono rappresentati da micro, piccole e medie imprese, definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e, le disposizioni in questione, si applicano anche

alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del D. Lgs. n. 102/2004, in favore delle imprese agricole e della pesca.

Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo

L'articolo 80 del decreto "Cura Italia" incrementa di 400 milioni, per l'anno 2020, la dotazione finanziaria destinata allo strumento agevolativo negoziale dei contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del D.L. n. 112/2008.

Essi sono finalizzati a favorire la realizzazione di programmi di sviluppo strategici ed innovativi di rilevante dimensione per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese e costituiscono la principale misura di sostegno ai grandi investimenti su tutto il territorio nazionale.

Questo intervento normativo si aggiunge a quello dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), che aveva già assegnato risorse pari a 100 milioni di euro.

Lo strumento in questione – come hanno osservato i commercialisti nel documento di ricerca che analizza il decreto (leggi FNC e CNDCEC sulle novità del decreto "Cura Italia" del 19 marzo 2020) - può essere molto utile per attivare investimenti e mobilitare risorse finanziarie, come confermato dai dati di Invitalia: dall'apertura dello sportello agevolativo regolato dalla normativa in vigore, intervenuta a giugno 2015, sono stati approvati, infatti, circa 163 contratti di sviluppo, che consentono la potenziale attivazione di investimenti per oltre 5,8 miliardi di euro, a fronte dei quali sono state concesse agevolazioni finanziarie (nella forma di contributo in conto capitale o alla spesa e di finanziamento agevolato) per oltre 2,6 miliardi, che hanno consentito la creazione-salvaguardia di oltre 80.000 posti di lavoro.